

# TI\_GERICHTE 14.2000.23 vom 27. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2000.23](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.23)

FR: TI\_GERICHTE 14.2000.23 du 27 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 14.2000.23 del 27 aprile 2000

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

### E. 1.1

Di conseguenza è dichiarato il fallimento del \_\_\_\_\_ a far tempo da mercoledì \_\_\_\_\_ alle ore 10,00. 2. La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. 3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1 del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC. 4. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il Presidente La Segretaria

### E. 2

L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la debitrice ha prodotto uno scritto datato 29 novembre 1999 concernente una dilazione di pagamento, che non reca tuttavia la firma dalla creditrice, per cui questo documento non può costituire la prova della concessione di una dilazione di cui all'art. 172 n. 3 LEF. Non avendo l'appellante dimostrato, di avere effettivamente ottenuto una dilazione di pagamento, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata.

### E. 3

L'appello

### E. 8

marzo 2000 della \_\_\_\_\_ va quindi respinto. Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF pronuncia: 1. L'appello 8 marzo 2000 del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.